

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



27539-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 30/2020
Michele BIANCHI	- Consigliere -	UP - 2/09/2020
Luigi AGOSTINACCHIO	- Consigliere -	R.G.N. 21221/2020
Andrea GENTILI	- Consigliere -	
Barbara CALASELICE	- Consigliere relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nata a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nata a il (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Roma emessa in data 3/02/2020

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, M. Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a (omissis), relativamente al capo B, irrevocabilità della responsabilità penale per i capi A e C e declaratoria di inammissibilità nel resto, dei ricorsi;
udito il difensore, avv. (omissis), per la parte civile, che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione.

uditi i difensori degli imputati:

avv.to (omissis) e avv.to (omissis), per (omissis), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e l'annullamento della sentenza impugnata;

avv.to (omissis), per (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

avv.to (omissis), per (omissis) e (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi e l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata, emessa il 3 febbraio 2020 dalla Corte di assise di appello di Roma, ha riformato la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 12 marzo 2019, riconoscendo ad (omissis) la diminvente di cui all'art. 114 cod. pen., rideterminando la pena per quest'ultima in anni cinque mesi sei di reclusione, nonché rideterminando *in melius* il trattamento sanzionatorio nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) (riducendo la pena rispettivamente inflitta, in quella di anni otto mesi quattro di reclusione per (omissis) e anni cinque mesi sei di reclusione per (omissis)), confermando nel resto l'impugnato provvedimento, anche per quanto concerne la condanna di (omissis) e le statuizioni sulla domanda risarcitoria.

1.1. Il Giudice di primo grado aveva condannato, all'esito di rito abbreviato: (omissis) alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi : A) (concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen., con applicazione dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen.); B) (concorso nel reato continuato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 4 e 6, 80, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990) e C) (concorso nel reato di cui all'art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 585, comma 1, in relazione agli artt. 576 e 61 n. 2, cod. pen., per aver cagionato lesioni alla parte lesa minorenni mentre commettevano il reato di sequestro a scopo di estorsione);

(omissis) alla pena di anni dieci di reclusione per i medesimi reati, nonché per la contravvenzione di cui al capo D) (art. 4 legge n. 110 del 1975 per aver portato senza giustificato motivo un coltello tipo pugnale con lama di cm.11);

(omissis) alla pena di anni otto di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B);

(omissis) alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B).

2. Avverso il provvedimento descritto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, deducendo, nei motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i vizi illustrati per ciascuna posizione.

2.1. (omissis) denuncia undici vizi.

2.1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 630, dell'art. 311 cod. pen. e dell'art. 4-bis OP, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Si reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale già prospettata in grado di appello, per carenza di ipotesi autonoma, nella forma lieve, in relazione al reato di sequestro di persona (diversamente dall'art. 609-bis, comma 3, cod. pen.).

Si contesta la motivazione resa dalla Corte di assise di appello, assumendo che l'applicazione, nel caso al vaglio, dell'art. 311 cod. pen. ha influito solo sul trattamento sanzionatorio in nulla incidendo sull'ostatività del titolo di reato per la fase esecutiva, causa dell'eccepita violazione del principio di eguaglianza.

Del resto, la fase di cognizione, secondo la ricorrente, è propedeutica a quella esecutiva e l'inquadramento della fattispecie in un titolo di reato ostativo, per carenza di autonoma fattispecie lieve è censurabile dal punto di vista costituzionale con una questione che sarebbe rilevante per i condannati per reato ostativo già in fase di cognizione.

2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 311 e 630 cod. pen. e correlato vizio di motivazione con travisamento dei *fatti*.

Si deduce che il nesso causale, con riferimento al capo A), viene interrotto, posto che nel corso del tragitto dell'auto condotta da (omissis) (omissis) insieme al (omissis) scende dalla vettura al (omissis), prima di giungere nel luogo (a casa di (omissis)) dove avviene il pestaggio, mentre la vettura prosegue con a bordo solo la (omissis). Inoltre, si assume che la parte lesa non è stata immobilizzata, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di assise di appello.

Mancherebbe, dunque, la motivazione sul nesso causale e sarebbero travisate le dichiarazioni rese dalla parte lesa sul momento in cui (omissis) e (omissis) si sono allontanati. Inoltre, per la ricorrente, vi è contraddittorietà della motivazione posto che la stessa Corte territoriale assume che la discesa dal veicolo avviene per cercare di recuperare il danaro della compravendita di stupefacente, dunque con una condotta che recide in modo definitivo il nesso.

In ogni caso si assume che l'intervento di (omissis) e (omissis) (tossicodipendente cronico) sarebbe successivo e in nulla avrebbe contribuito alla privazione della libertà della parte lesa in quanto teso al recupero del

quantum che sarebbe stato dovuto da (omissis). Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, poi, vi sarebbe carenza della finalità estorsiva posto che i giudici di merito avrebbero travisato la frase con la quale si chiede il danaro alla madre della parte lesa.

2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 311, 630 e 41 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Unica condotta ascritta alla ricorrente è quella di aver scattato la foto della parte lesa inviata alla madre del (omissis).

Per la ricorrente, invece, sarebbe stata la (omissis) a porre in essere detta condotta, con travisamento del *fatto*, all'esito dell'incidente probatorio dal quale risulterebbe che lo stesso (omissis) aveva assunto che la foto era stata scattata da (omissis).

La (omissis) avrebbe avuto una condotta meramente passiva e limitata al mero sostegno al compagno, tossicodipendente cronico, in grave crisi di astinenza.

2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 311, 630, 56 e 629, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Si deduce che il fatto va qualificato come tentata estorsione e che la sentenza impugnata trascura di motivare sulle indagini difensive.

È omesso ogni esame della circostanza della libertà di (omissis) di contattare la madre. Inoltre, si sottolinea che sarebbe stata la stessa parte lesa a coinvolgere la madre della quale chiede l'intervento per corrispondere ai complici il guadagno ottenuto.

Si tratterebbe di mera violazione di un accordo illecito con conseguente richiesta, non anche sequestro a scopo di estorsione.

2.1.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 73 e 80 TU stup. e correlato vizio di motivazione.

Mancherebbe la motivazione anche sull'elemento soggettivo del reato fondandosi la sentenza solo sulla conoscenza della coppia e del fratello della ricorrente con il (omissis), senza prendere in esame la conoscenza delle modalità dello scambio e del prezzo o il documentato stato di tossicodipendenza di (omissis) cui (omissis) avrebbe promesso l'acquisizione di 5 grammi di cocaina.

2.1.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 630, 88 e 89 cod. pen. e correlato vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e mancanza.



Sarebbe stata omessa ogni motivazione sulle condizioni, documentate, di (omissis) e sull'incidenza di queste sulla posizione della (omissis).

2.1.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 80 TU Stup. e correlato vizio di motivazione.

Si deduce che la motivazione fonda sul mero dato quantitativo trascurando l'esame di tutte le circostanze incidenti sulla fattispecie di lieve entità. Inoltre, la (omissis) non fornirebbe alcun contributo e, quanto alla minore età della parte lesa, si sottolinea che questa era prossima al raggiungimento dei diciotto anni, precisando che non vi è alcuna cessione di stupefacente al minorenne in quanto destinato a terzi.

2.1.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 62 n. 6 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Vi è respicenza e un gesto concreto (offerta reale con assegno circolare) commisurato alle reali capacità economiche della (omissis), peraltro tacitamente accettato mentre la Corte territoriale motiverebbe il rigetto solo in base all'incongruità dell'offerta.

2.1.9. Con il nono motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 116 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.


La condotta successiva, dalle modalità grossolane e improvvisate, è non voluta da (omissis) e (omissis), i quali hanno interrotto l'azione al (omissis). Il resto è condotta anomala non voluta anche in considerazione dello stato patologico (caduto nel cd. *craving*) del (omissis) e della compagna. (omissis) avrebbe posto in essere solo le due azioni violente, ma quale mera reazione alla truffa subita dalla parte lesa.

2.1.10. Con il decimo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Si deduce che la motivazione sulle indagini difensive è carente e trascura che si tratta di una giovane madre di minore, disoccupata, impossibilitata a corrispondere il canone di edilizia popolare.

Inoltre, si deduce l'assenza assoluta di motivazione quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen. Né si sarebbe tenuto conto ai fini della entità della pena dell'offerta reale formulata.

2.1.11. Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione di legge penale quanto alle statuizioni civili.



Si deduce omessa motivazione sulla posizione della ricorrente e si evidenzia che non si sarebbe tenuto conto dell'interruzione della condotta.

2.2. (omissis) , con autonomo ricorso, denuncia undici vizi, alcuni dei quali corrispondenti a quelli formulati nell'interesse della (omissis).

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 630, dell'art. 311 cod. pen. e dell'art. 4-*bis* OP, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Si reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale già prospettata in grado di appello, per carenza di ipotesi autonoma, nella forma lieve, in relazione al reato di sequestro di persona (diversamente dall'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen.).

Si contesta la motivazione resa dalla Corte di assise di appello, assumendo che l'applicazione, nel caso al vaglio, dell'art. 311 cod. pen. ha influito solo sul trattamento sanzionatorio in nulla incidendo sugli effetti della sanzione penale, causa dell'eccepita violazione del principio di eguaglianza.

Del resto, la fase di cognizione è propedeutica a quella esecutiva e l'inquadramento della fattispecie in un titolo di reato ostativo, per carenza di autonoma fattispecie lieve è censurabile dal punto di vista costituzionale con una questione che, a parere del ricorrente, è rilevante per i condannati per reato ostativo già in fase di cognizione anche se l'esecuzione del reato ostativo è solo eventuale, come ritenuto dalla Corte territoriale (motivo comune al motivo 2.1.1. della (omissis)).

2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 311, 630 e 41 cod. pen. e correlato vizio di motivazione con travisamento dei *fatti*.

Si deduce che il nesso causale, con riferimento al capo A), viene interrotto, posto che nel corso del tragitto dell'auto condotta da (omissis) (omissis) insieme a (omissis) scende dalla vettura al (omissis) , prima di giungere nel luogo (a casa di (omissis)) dove avviene il pestaggio, mentre la vettura prosegue con a bordo solo la (omissis).

Inoltre, si assume che la parte lesa non è stata immobilizzata, diversamente da quanto assunto dalla Corte di assise di appello.

Mancherebbe, dunque, la motivazione sul nesso causale e sarebbero travisate le dichiarazioni rese dalla parte lesa sul momento in cui (omissis) e (omissis) si sono allontanati. Inoltre, per il ricorrente, vi sarebbe contraddittorietà della motivazione posto che la stessa Corte assume che la discesa da veicolo avviene per cercare di recuperare il danaro della compravendita di stupefacente, dunque con una condotta che recide in modo definitivo il nesso, avendo i due raggiunto la propria abitazione per la cena.

In ogni caso si assume che l'intervento di ^(omissis) e ^(omissis) (tossicodipendente cronico) sarebbe successivo e in nulla avrebbe contribuito alla privazione della libertà della parte lesa in quanto teso al recupero del *quantum* che sarebbe stato, invece, dovuto da ^(omissis). Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, poi, vi sarebbe carenza della finalità estorsiva posto che i giudici di merito avrebbero travisato la frase con la quale si chiede il danaro alla madre della parte lesa, richiesta che è successiva e improvvisa (motivo comune alla ^(omissis)).

2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 311, 630, 56 e 629 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Si deduce che il fatto va qualificato come tentata estorsione e che la sentenza impugnata trascura di motivare sulle indagini difensive.

È omesso ogni esame della libertà di ^(omissis) di contattare la madre. Inoltre si sottolinea che sarebbe stata la stessa parte lesa a coinvolgere la madre della quale chiede l'intervento per corrispondere il guadagno ottenuto ai complici. Si tratterebbe di mera violazione di un accordo illecito con conseguente richiesta, non anche sequestro a scopo di estorsione (motivo comune alla ^(omissis)).

2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 73 e 80 TU stup. e correlato vizio di motivazione nella forma della carenza.

Mancherebbe la motivazione anche sull'elemento soggettivo del reato fondando la sentenza solo sulla conoscenza della coppia e del fratello della compagna del ricorrente con ^(omissis), senza prendere in esame la conoscenza delle modalità dello scambio e del prezzo o il documentato stato di tossicodipendenza di ^(omissis) cui ^(omissis) avrebbe promesso l'acquisizione del valore di 5 gr. di cocaina (motivo comune alla ^(omissis)).

2.2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 582 cod. pen. e correlato vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e mancanza.

Gli atti violenti ascritti a ^(omissis) sarebbero mere reazioni, amplificate dal suo stato, alla condotta truffaldina posta in essere ai suoi danni.

2.2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., art. 4 legge n. 110 del 1975 e correlato vizio di motivazione.

Si deduce che vi è travisamento della prova. La vettura in cui viene trovato il coltello (nella parte laterale dello sportello) non è del ricorrente e non vi è alcuna condotta di ^(omissis) da cui dedurre l'appartenenza allo stesso, né ^(omissis) nelle dichiarazioni rese menziona il coltello.

2.2.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 630, 88 e 89 cod. pen. e correlato vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e mancanza.

Sarebbe contraddittoria la motivazione sulle condizioni, documentate, di (omissis) e sull'intossicazione indicata solo come acuta e non cronica, risultando, poi, la carenza di ogni motivazione sulla capacità scemata o meno al momento del fatto, ai sensi dell'art. 89 cod. pen., pur in presenza di indubbia grave tossicodipendenza da sostanze multiple, definita malattia recidivante cronica anche dalla documentazione del Ser.t.

Si contesta anche il mancato esame della relazione sanitaria del medico legale, già valutata dal giudice dell'udienza preliminare a fini cautelari.

Peraltro, si tratta di condotta correlata allo stato di tossicodipendenza, tenuto conto che le condotte violente sono propiziate proprio da una sorta di truffa dallo stesso (omissis) patita mentre si trovava in astinenza, acutizzando il cd. *craving*.

2.2.8. Con l'ottavo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 73 e 80 TU stup. e correlato vizio di motivazione.


Mancherebbe la motivazione sull'elemento soggettivo del reato fondando la sentenza solo sulla conoscenza della coppia e del fratello della ricorrente (omissis) con (omissis), senza prendere in esame la conoscenza delle modalità dello scambio e del prezzo o il documentato stato di tossicodipendenza di (omissis) cui (omissis) avrebbe promesso l'acquisizione di cinque grammi di cocaina. Inoltre, rispetto alla minore età, si rileva che la vittima era prossima al raggiungimento dei diciotto anni e che al (omissis) non è stata ceduta sostanza essendo i cessionari soggetti diversi dal minore (motivo comune alla (omissis)).

2.2.9. Con il nono motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 62 n. 6 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Vi è respiscenza e un gesto concreto (offerta reale con assegno circolare) commisurato alle reali capacità economiche del (omissis), peraltro tacitamente accettato mentre la Corte territoriale motiva il rigetto solo in base all'incongruità dell'offerta.

2.2.10. Con il decimo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 114 e 116 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

La condotta successiva, dalle modalità grossolane e improvvisate, è non voluta da (omissis) e (omissis), i quali hanno interrotto l'azione al (omissis).



Il resto è condotta anomala non voluta anche in considerazione dello stato patologico (caduto nel cd. *craving*) del (omissis) e della compagna. (omissis) avrebbe posto in essere solo le due azioni violente, ma quale mera reazione alla truffa subita (motivo comune alla (omissis)).

2.2.11. Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 125, comma 2, e 605 cod. proc. pen., 62-bis, 81 e 133 cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Si deduce che la motivazione sull'esito delle indagini difensive, quanto alle condizioni di salute di (omissis), sarebbe carente. Inoltre, si deduce l'assenza assoluta di motivazione quanto alla misura dell'aumento ex art. 81 cod. pen.

2.3. (omissis) denuncia, con un unico motivo, violazione ed errata applicazione dell'art. 62 n. 5 cod. pen. in relazione al reato di sequestro di persona.

Deduce la ricorrente che il principio di diritto cui si è attenuta la Corte di assise di appello (Sez. 4, n. 3741 del 10.3.1989) secondo il quale ai fini del riconoscimento dell'attenuante non è sufficiente che il dolo del terzo si inserisca nella serie causale, ma necessita che la parte lesa voglia concorrere a determinare l'evento, non si attaglierebbe al reato di sequestro di persona. Qui, infatti, se la parte lesa volesse cagionare la privazione della propria libertà, il reato non sarebbe attenuato ma scriminato dal consenso dell'avente diritto.

2.4.1. (omissis) nel ricorso a firma dell'avv. (omissis), denuncia quattro vizi.

2.4.1.1. Con il primo motivo si deduce mancanza di motivazione relativa al capo B).

(omissis), diversamente da quanto affermato dalla Corte di secondo grado, sul capo B) ha proposto appello e motivo aggiunto, nell'impugnazione sottoscritta dall'avv. (omissis) (cfr. pag. 4 dei motivi di appello).

Inoltre, si rileva che detta assenza di motivazione inciderebbe anche sui capi A) e C), strettamente connessi al delitto concernente gli stupefacenti dal quale traggono fondamento.

2.4.1.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.

La parte lesa partecipa alla consumazione del reato di cui al capo B), in quanto partecipa alla cessione di *hashish*.

Con motivi nuovi di appello si erano evidenziati punti di criticità quanto alla credibilità della parte lesa delle minacce e violenze e circa la non corrispondenza delle dichiarazioni di (omissis) circa l'accaduto nell'abitazione di (omissis) ed il referto medico.

Si deduce, peraltro, che la parte offesa è incorsa in contraddizioni nelle dichiarazioni dell'incidente probatorio, rispetto a quelle rese alla polizia giudiziaria e che il vaglio di credibilità della stessa, operato dalla Corte di secondo grado, non terrebbe conto dell'interesse personale all'accertamento del fatto e delle contraddizioni emerse tanto che si è dovuto procedere, in sede di merito, alla valutazione frazionata delle medesime.

Infine, si assume che la partecipazione di ^(omissis) al reato di cui al capo B) necessitava una valutazione delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

2.4.1.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 630, 629, 605 e 47 cod. pen.

La Corte d'Assise d'Appello ha qualificato il reato di cui al capo A) ai sensi dell'art. 630 cod. pen. e ha ritenuto inquadrata la fattispecie secondo l'interpretazione di cui alla sentenza a Sezioni Unite del 2003 di questa Corte, per la quale il reato di sequestro di persona viene integrato nel caso della privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito. Dopo la fuga di ^(omissis) con lo stupefacente ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis) avrebbero costretto ^(omissis) a salire sulla vettura e, in quel momento, questi era divenuto vittima del sequestro cessando la propria libertà di locomozione e autodeterminazione.

Tuttavia, si deduce che tutte le iniziative in questo senso furono prese in assenza del ^(omissis) il quale si trovava presso la sua abitazione. Questi non poteva controllare, dunque, a parere del ricorrente, una decisione operata in autonomia da altri soggetti che, peraltro, avevano partecipato alla trattativa per la vendita dello stupefacente. Per il ricorrente, dunque, è erronea la qualificazione rispetto a ^(omissis) come concorrente nel reato posto che non tiene conto della necessaria sussistenza dell'elemento psicologico del dolo specifico di cui all'articolo 630 cit. Questo sussiste nella consapevolezza del coinvolgimento nell'esecuzione del sequestro accompagnata dall'*animus socii*, risultante da un positivo comportamento del soggetto. Si evidenzia che il rapporto intercorso tra ^(omissis) e ^(omissis) emerge dall'intercettazione ambientale svolta nel carcere di ^(omissis) in data 5 marzo 2018, la quale porrebbe in rilievo che il sequestro di ^(omissis) con violenza non avviene per volontà del ^(omissis), il quale non poteva prevedere che la vendita illecita di stupefacente si trasformasse in sequestro di persona con finalità di estorsione proprio ai danni di uno dei concorrenti nel medesimo reato di traffico di stupefacente. Si tratterebbe, in definitiva, di mero contributo collegato alla fase finale che poteva tradursi in concorso sulla base di un onere motivazionale non soddisfatto dalle sentenze di merito, le quali, secondo il

ricorrente, si affidano ad un ragionamento incerto. Si assume, da ultimo, che non vi è chiarezza nella motivazione quanto alla possibilità di inquadrare la condotta nel reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 cod. pen. Nella specie non sarebbe ravvisabile l'elemento psicologico del dolo specifico che si sostanzia nell'intento di ottenere il profitto come prezzo della liberazione, del quale, nelle motivazioni delle sentenze di merito, non vi è traccia. Né la Corte territoriale avrebbe correttamente qualificato il ruolo del concorrente ai sensi dell'art. 110 cod. pen. trattandosi di connivenza non punibile, in considerazione delle particolari circostanze del fatto (sequestro 'lampo'). Si assume che nella compartecipazione criminosa è necessario che la consapevolezza abbracci anche la condotta altrui, superando il rischio di violazione del principio del carattere personale della responsabilità penale.

2.4.1.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli articoli 62-*bis*, 114 e 133 cod. pen. con conseguente vizio di motivazione nella forma della manifesta illogicità. La sentenza ha negato le circostanze attenuanti generiche ritenendo le peculiari connotazioni oggettive e soggettive relative al reato e al suo autore. La motivazione non dà conto delle eccezioni proposte sul punto dal ricorrente. La vicenda è stata caratterizzata dal pieno coinvolgimento nel fatto illecito della persona offesa e particolare significativo è che ^(omissis) non aveva né programmato né voluto che l'iniziale ipotesi di reato sfociasse in un delitto di altra natura. Detta circostanza avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del beneficio invocato.

2.4.2. Nel ricorso a firma dell'avv. ^(omissis) si denunciano quattro vizi.


2.4.2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi degli articoli 111 Cost., 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 Tu stup., nonché omessa motivazione.

La Corte ha ritenuto formato il giudicato per il reato di cui al capo B). Si tratta di violazione di legge posto che nel primo motivo di appello del ^(omissis) era contenuta la richiesta assolutoria ribadita anche nei motivi aggiunti all'atto principale. L'eccezione omessa valutazione di un motivo di appello è causa di nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione e determina la riforma della sentenza impugnata incidendo anche sulla logicità della motivazione, in relazione ai reati di cui ai capi A) e C) dell'imputazione che traggono fondamento proprio dall'esistenza del delitto di cessione illecita di sostanze stupefacenti di cui al capo B). La mancanza di motivazione e valutazione di uno specifico motivo di appello influisce, secondo il ricorrente, sulla correttezza argomentativa della sentenza che non ha valutato la

ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, assumendo in maniera apodittica che lo stupefacente fosse del ricorrente facendo discendere da tale assunto che l'imputato fosse, inoltre, il *dominus* della vicenda sebbene venga, nel prosieguo, affermato che era (omissis) ad avere la materiale disponibilità della sostanza stupefacente. Ne può valere a superare l'eccezione nullità la restante parte della motivazione fondata sull'assunto, non contestabile, della proprietà dello stupefacente del (omissis) quindi dell'interesse principale al recupero del denaro e ad adoperarsi per mettere a disposizione la propria abitazione per risolvere la questione.

2.4.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli articoli 63-64 cod. pen. nell'assunzione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dalla persona offesa. Inoltre, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante da atti del processo quali le sommarie informazioni raccolte dalle persone informate sui fatti, i tabulati telefonici, le intercettazioni effettuate ed il referto del Pronto Soccorso del (omissis) in relazione ai reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e di lesioni personali aggravate. (omissis) interviene in qualità di intermediario nell'acquisto di sostanza stupefacente e, dunque, concorre nell'acquisto di un modesto quantitativo di sostanza contattando (omissis) in prima persona. Si che, in occasione delle prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, questi si sarebbe dovuto considerare indiziato di delitto e la polizia giudiziaria avrebbe dovuto escutere il dichiarante ai sensi dell'articolo 64 cod. proc. pen., interrompendo le dichiarazioni autoaccusatorie con gli avvertimenti di cui agli articoli 63 e seguenti cod. proc. pen., al fine di salvaguardare l'utilizzabilità delle dichiarazioni anche *erga alios*. L'escussione di (omissis) nell'incidente probatorio, assunta nelle forme di cui all'articolo 197-*bis* cod. proc. pen., quale indagato del medesimo reato sono inficiate, secondo la difesa, in quanto attraverso la loro lettura sono entrate anche le prime dichiarazioni utilizzate, in quella sede, per le contestazioni. Si tratta di dichiarazioni assunte in violazione degli articoli 63 e 64 cit., dunque illegittimamente utilizzate per le contestazioni ed entrate nel fascicolo ai sensi dell'articolo 500, comma 1, cod. proc. pen.

Si assume, infine, che i giudici di appello hanno accettato il racconto del (omissis) senza sottoporlo ad alcun vaglio critico circa la ricostruzione degli accadimenti peraltro contraddetta da diversi elementi raccolti nel processo quali le conversazioni telefoniche, i contatti emersi dall'analisi dei tabulati ed il referto medico del Pronto Soccorso, come già evidenziato con i motivi di gravame. Si sottolinea che le dichiarazioni di (omissis) circa le lesioni subite da (omissis) con un tondino di ferro alle braccia e alle gambe, non sarebbero riscontrate dal referto



del pronto soccorso dell'Ospedale di (omissis) che esprimeva la diagnosi in trauma da aggressione riferita con ematoma periorbitale o ferite escoriate ed ematoma alla mano destra e braccio destro.

2.4.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 630 cod. pen. riconosciuto in assenza di prova della privazione della libertà personale determinata dall'altrui volontà, con correlato vizio di motivazione quanto alla richiesta esclusione della qualificazione giuridica del delitto in quello punito dall'articolo 629 o 605 o 368 cod. pen. La ricostruzione della Corte di Assise di appello ruota intorno a dati fattuali non certi, anzi controversi quanto alla titolarità dello stupefacente da parte di (omissis), indicato come principale interessato al recupero del denaro. Inoltre la sentenza appare contraddittoria nella parte in cui si afferma il ruolo di *dominus* del (omissis) in quanto proprietario e detentore della sostanza. In alcuni punti della motivazione, infatti, il principale interessato alla vicenda della transazione fallita è indicato nel (omissis). Accanto alle affermazioni dei giudici di secondo grado che imputano al coimputato (omissis) l'accordo sulla cessione dello stupefacente, il (omissis) viene indicato come diretto beneficiario della cessione e fulcro dell'intera operazione, senza precisare gli elementi di fatto utilizzati per giungere ad un simile risultato evocando, genericamente, la ricostruzione della parte lesa.

2.4.2.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli articoli 81, 133 e 62-*bis* cod. pen. per carenza in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Con l'atto di appello la difesa sollevava specifiche questioni relative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sollecitando la graduazione della pena edittale ed eccependo che la pena inflitta in primo grado risultava eccessiva in considerazione del ruolo assunto da (omissis).

Tuttavia, il ruolo di dirigente confermato dal collegio di secondo grado ha condotto alla negazione delle circostanze attenuanti generiche che, dunque, fonda esclusivamente su detto ruolo. Così incorrendo in una disparità di trattamento con il concorrente (omissis) il quale ha ottenuto il riconoscimento del beneficio anche in misura prevalente, nonché nei confronti della (omissis) che ha ottenuto la diminuzione di cui all'art. 114 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi di (omissis) e (omissis) sono inammissibili in quanto devolvono censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite in sede di legittimità. Il ricorso di (omissis) è infondato, mentre quelli proposti nell'interesse di (omissis) sono fondati limitatamente alle censure



relative al capo B, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al detto capo B, per nuovo esame su tale specifico punto ed irrevocabilità della pronuncia in relazione ai residui capi A e C, per essere i ricorsi infondati nel resto.

2. (omissis) e (omissis) _devolvono motivi manifestamente infondati o, comunque, non consentiti in sede di legittimità.

2.1. Il primo motivo proposto da (omissis) , comune al motivo proposto da (omissis) di cui al par. 2.2.1. che, dunque, viene trattato congiuntamente, è manifestamente infondato.

La questione di illegittimità costituzionale prospettata in sede di discussione in grado di appello dalla difesa e riproposta con i ricorsi, con riferimento all'art. 4-bis OP, che fa ricadere la previsione di cui all'art. 630 cod. pen. fra i reati cd. ostativi, è stata affrontata e decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza del 12 febbraio 2020 n. 52/2020. In tale decisione i giudici delle leggi hanno ritenuto la questione sollevata infondata. Si è richiamata, infatti, la sentenza n. 188 del 2019 che ha chiarito che «[a]l tempo presente, l'unica adeguata definizione della disciplina di cui all'art. 4-bis OP consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti (sentenza n. 239 del 2014)». Si è ribadito, poi che deve essere considerato *«incongruo l'argomento ... secondo il quale se la fattispecie di reato è assistita dall'attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui all'art. 4-bis OP, sul presupposto che il riconoscimento di quella attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione del collegamento del condannato con organizzazioni criminali»*.

Si è sottolineato, inoltre, con rilievo di ordine dirimente, per il caso al vaglio, che la previsione di attenuanti, anche diverse da quelle della lievità del fatto, consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguarda, necessariamente, l'oggettiva pericolosità del comportamento descritto dalla fattispecie astratta. In ogni caso, la concessione dell'attenuante sarebbe rilevante, secondo i giudici delle leggi, ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre, nella logica dell'attuale previsione di cui all'art. 4-bis, comma 1, OP essa non risulterebbe idonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare al sequestro con finalità estorsive un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna emessa in sede di

cognizione. Significativa, infine, è stata ritenuta la circostanza che, nell'elenco di cui all'art. 4-*bis* OP, figurano, *ab origine*, i reati commessi con finalità di terrorismo, tra cui il reato previsto dall'art. 289-*bis* cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), fattispecie la cui invocazione quale *tertium comparationis* ha determinato, con la sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., proprio nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando il fatto risulta di lieve entità.

Con riferimento alla questione di illegittimità costituzionale, sollevata sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 3 e 27 Cost., tenuto conto che l'art. 630 cod. pen. non prevede un'ipotesi autonoma, nella forma lieve, che la differenzi rispetto alla diminvente di cui all'art. 311 cod. pen., diversamente dall'art. 609-*bis*, comma 3, cod. pen., va notato che, con entrambi i motivi di ricorso in esame, la motivazione della Corte di assise di appello sul punto non viene attinta da critica specifica. Anzi le impugnazioni assumono che il ragionamento svolto dai giudici di appello è parzialmente corretto. I motivi si limitano, peraltro, a richiamare la questione, come posta in grado di merito, senza riprenderla e raffrontarla puntualmente alla sentenza impugnata, soffermandosi sul ragionamento relativo all'inclusione del reato di cui all'art. 630 cod. pen. tra quelli ostativi di cui all'art. 4-*bis* OP. Sicché sotto tale profilo le censure sono inammissibili in quanto generiche.

In ogni caso va ricordata la pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha già dichiarato manifestamente infondata una precedente questione di legittimità, tesa ad estendere, come quella qui proposta, al sequestro a scopo estorsivo l'attenuante speciale per i fatti di lieve entità (Corte Cost., ordinanza n. 240 del 2011: l'accoglimento del *petitum* del giudice rimettente avrebbe provocato, secondo la Consulta, una sperequazione, di segno contrario a quella denunciata, portando la pena minima, applicabile per il sequestro di persona a scopo di estorsione ad una misura sensibilmente inferiore a quella irrogabile, ai sensi degli artt. 56, comma 3, 629 cod. pen., per l'estorsione tentata).

2.2. Il secondo motivo del ricorso ^(omissis), comune a quello proposto da ^(omissis) e riportato al par. 2.2.2. che, dunque, viene trattato congiuntamente, è inammissibile.

Formalmente si denuncia violazione ed errata applicazione di norme sostanziali e processuali, ma, in sostanza, si chiede una rilettura, in senso alternativo, delle medesime fonti di prova, già vagliate dai giudici di merito in modo del tutto convergente, con ragionamento logico e immune da censure, circa la sussistenza del nesso causale, con riferimento al capo A).



I ricorsi valorizzano il momento in cui, nel corso del tragitto dell'auto condotta da (omissis) (omissis) e (omissis) erano scesi dalla vettura. Ciò avveniva prima di quando (omissis) e (omissis) erano giunti a casa di (omissis), teatro del pestaggio.

Su tale punto, tuttavia, la critica non si confronta compiutamente e, dunque, appare aspecifica, con la motivazione della sentenza di appello. Questa, invece, indica quale momento in cui (omissis) era stato privato della libertà, quello precedente, in cui (omissis) e le due donne si erano ormai resi conto che lo stupefacente, oggetto della transazione, era sparito e che il danaro non era stato consegnato, prendendo atto della "sola" perpetrata tramite (omissis), l'intermediario che era fuggito con la "roba".

Circa il paventato travisamento delle dichiarazioni rese dalla parte lesa sul momento in cui (omissis) e (omissis) si sarebbero allontanati, nonché in merito al travisamento della frase con la quale si chiede il danaro alla madre della parte lesa, si nota che i motivi sono inammissibili. Conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado, deduzione non inserita nei motivi di ricorso qui analizzati.

La circostanza dedotta, secondo la quale la persona offesa non sarebbe stata immobilizzata, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di assise di appello, tenta di accreditare una diversa, alternativa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella, non manifestamente illogica, descritta dalla sentenza di appello, operazione non consentita in sede di legittimità.

Circa la critica relativa alla contraddittorietà della motivazione si osserva che logica e coerente risulta la sentenza impugnata, nella parte in cui ricostruisce, complessivamente, l'azione (cfr. folii 24 e sgg.). Questa viene indicata come iniziata, a fronte della transazione fallita, con le percosse di (omissis) (peraltro da questi ammesse) nei confronti della parte lesa, nonché prosegue con l'accompagnamento di (omissis) al cospetto del *dominus* dell'operazione, (omissis), mediante costrizione del predetto, attuata dal medesimo (omissis) e dalle due donne, a salire sulla vettura della (omissis). Si descrivono le modalità del viaggio (omissis) viene indicato come seduto al lato passeggero, ma con il volto contro il

poggiatesta), le espressioni rivolte dai ricorrenti al_ (omissis), le telefonate fatte, da casa di (omissis), durante la sua permanenza, alla madre e dalla madre della persona offesa, dall'univoco tenore minaccioso e tutte convergenti nel senso della costrizione della vittima e, dunque, del nesso causale mai interrotto, rispetto alla condotta di cui al capo A).

Del resto è noto che il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione, in senso assoluto, della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto (Sez. 6, n. 39807 del 30/05/2019, R., Rv. 277367).

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, poi, si rileva che nella specie le sentenze di merito evidenziano, in definitiva, come la condotta si sia accompagnata alla finalità di rientrare della perdita dovuta alla transazione relativa ad una partita di *hashish* andata male, per essersene appropriato l'intermediario, così recuperando la perdita descritta, attraverso l'uso della coercizione del (omissis).

Tanto in linea con l'indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (Sez. 1, n. 206 del 19/04/2017, dep. 2018, Remorini, Rv. 272305), non ha alcun rilievo lo scopo perseguito dall'agente, ma la condotta è integrata dalla privazione della libertà, per riscuotere, proprio grazie alla liberazione dell'ostaggio, un vantaggio patrimoniale, che permane ingiusto anche se ha trovato la propria causa in una preesistente intesa fra sequestratore e vittima, nel caso al vaglio peraltro, di origine illecita in quanto connessa alla compravendita di stupefacente destinato alla cessione, poi non andata a buon fine.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile.

La censura è integralmente versata in fatto e, comunque, richiede di accreditare, come maggiormente plausibile, la versione difensiva secondo la quale (omissis) si sarebbe limitata a fornire sostegno al compagno, in quanto in crisi di astinenza.

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria



(Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Inoltre si rileva che non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; n. 27429 del 2006 Rv. 234559; n. 39048 del 2007, Rv. 238215; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso, nemmeno dedotto nel caso al vaglio, in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratterebbe di reinterpretare gli elementi di prova, già valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza.

2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Si tratta di censura identica a quella proposta nell'interesse di (omissis) con il motivo di cui al par. 2.2.3., che dunque, viene esaminata congiuntamente.

La condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona, finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 cod. pen.).

Tale condivisibile principio, che va senz'altro ribadito, è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang Yunwen, Rv. 226489) e ribadito, in modo costante, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20032 del 05/05/2015, Mastrodonato, Rv. 263536; Sez. 1, n. 17728 del 01/04/2010, Rv. 247071; Sez. 1, n. 16177 del 11/02/2010, Adam, Rv. 247230).

Corretta, dunque, è la qualificazione della condotta ascritta ai ricorrenti, in quanto è ravvisabile, nella specie, il reato di cui all'art. 630 cod. pen., per sua natura plurioffensiva, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro, inteso come privazione della libertà di muoversi secondo la propria autonoma scelta, viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto, rappresentato dal prezzo della liberazione. Si che, qualora ricorrano, come nel caso al vaglio, tali due elementi (privazione della libertà personale e finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione), si verifica il delitto contestato in quanto si lucra un



profitto ingiusto per la liberazione. Ciò anche quando la vittima sia privata della libertà per riscuotere, a mezzo proprio della liberazione dell'ostaggio, un vantaggio patrimoniale, che permane ingiusto anche se ha trovato la propria causa in un preesistente rapporto – in questo caso illecito – fra sequestratore e vittima.

Infine, è appena il caso di osservare che, diversamente da quanto dedotto, viene presa in esame e confutata, puntualmente, la versione difensiva, già prospettata con il gravame, che vuole del tutto libera la parte lesa di contattare telefonicamente sua madre e circa l'iniziativa di tale contatto telefonico. Anzi la censura, sotto tale aspetto, appare del tutto sovrapponibile al motivo di appello al quale la Corte territoriale ha risposto, con motivazione congrua, esauriente e logica.

Sicché, in questa parte, i motivi sono inammissibili. Se, infatti, il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, viene meno l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2.5. Il quinto motivo della difesa (omissis), cui corrisponde il motivo di cui al par. 2.2.4. del ricorso (omissis), che, dunque, viene contestualmente esaminato, è manifestamente infondato.

Ampia, esauriente e completa è la motivazione della Corte territoriale, anche in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 73 e 80 TU stup., dunque la sentenza, sotto tale aspetto, risulta immune da violazioni e da censure di ogni tipo. Articolata è la motivazione nella parte in cui spiega le modalità dello scambio dello stupefacente fornito, tramite (omissis), da (omissis) (omissis) e (omissis), poi, sono indicati come coloro che accompagnano (omissis) allo scambio, ma anche come i soggetti che hanno partecipato alla genesi della fornitura del chilo e mezzo di *hashish*, per essere il minore amico di (omissis), fratello della (omissis), per il tramite del quale si era rivolto a (omissis). La sentenza, inoltre, indica, puntualmente, con motivazione non manifestamente illogica, le ragioni per le quali era da ritenersi senz'altro noto al corrente del (omissis) il prezzo concordato e quelle della consapevole partecipazione dei due ricorrenti alla fornitura, indipendentemente dalla promessa, ottenuta da (omissis), di ricevere, per sé, cinque grammi di stupefacente.

Sicché i motivi appaiono reiterativi del corrispondente motivo di appello e, comunque, non centrati rispetto all'ampia ed articolata motivazione offerta, sul



punto, dalla Corte di assise d'appello (a pagg. 34 e sgg.). Va, infatti, ricordato come sia inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano tutte autonome ed autosufficienti, come nel caso di specie (*ex multis* Sez. 3, n. 30021 del 14 luglio 2011, F., Rv. 250972).

2.6. Il sesto motivo del ricorso ^(omissis) è inammissibile.

Si tratta di critica generica e meramente assertiva, a fronte di ampia e non manifestamente illogica motivazione, relativa alle condizioni di ^(omissis) e all'incidenza di queste sulla complessiva condotta della coppia. E', infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

2.7. Il settimo motivo del ricorso ^(omissis), corrispondente al motivo proposto da ^(omissis), riportato nel par. 2.2.8., che dunque, viene esaminato congiuntamente, è manifestamente infondato.

Si tratta di critiche reiterative di analogo motivo di gravame, cui la Corte d'assise d'appello ha risposto con motivazione esauriente ed immune da censure.

Viene, infatti, ben specificato il ruolo dei singoli nell'intera operazione, l'apporto causale dagli stessi assicurato (per essere ^(omissis) e ^(omissis) fin dall'inizio coinvolti nell'*incipit* dell'operazione, dal momento della presentazione di ^(omissis) a ^(omissis), propiziata proprio grazie alla coppia, nonché presenti a quello nevralgico dell'accompagnamento del minore allo scambio.

Del resto, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a), TU stup., relativa alla consegna della sostanza stupefacente a persona di età minore, è sufficiente la semplice dazione al minorenne, indipendentemente dalla diversa destinazione che la droga possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa, dunque, assumerne (Sez. 3, n. 49571 del 07/10/2015, A., Rv. 265590; n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270). Sicché l'interpretazione dei giudici di merito,

sul punto, appare corretta ed in linea con detto principio di diritto che va senz'altro ribadito, in quanto condiviso dal Collegio.

Quanto alla conoscenza della minore età della persona offesa, si rileva che ai fini del riconoscimento dell'aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a persona minorenni è sufficiente, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha Wesley, Rv. 277954; Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793). In ogni caso, nella specie, i giudici di merito valutano, con ragionamento logico, la piena conoscenza dell'età del (omissis) da parte dei ricorrenti, tenuto conto che si trattava di vicino di casa e amico del fratello della (omissis), quindi persona loro ben nota.

2.8. L'ottavo motivo del ricorso (omissis) è inammissibile.

Si tratta di censura sovrapponibile a identico motivo di appello, cui la Corte territoriale risponde, con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo. Il ricorso si confronta soltanto con una delle *rationes decidendi* (congruità dell'offerta economica, peraltro commisurata alle capacità economiche dell'imputata) cui la Corte territoriale aggiunge il dato della mancata accettazione. In ogni caso, si osserva che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, cod. pen., la valutazione della congruità del risarcimento offerto è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247121).

2.9. Il nono motivo, corrispondente al motivo 2.2.10 del ricorso (omissis) che, dunque, viene trattato congiuntamente, è inammissibile.

Corretta è la motivazione della Corte territoriale che esclude la ricorrenza del concorso anomalo nel reato di cui al capo A.

Gli appellanti avevano invocato la norma, tenuto conto delle condizioni di tossicodipendenza del (omissis) e della necessità, per la (omissis), di assecondare il predetto, in quanto in stato di astinenza. Inoltre si fa riferimento all'interruzione della condotta, all'ascrivibilità dell'azione violenta cui (omissis) prende parte, successivamente, al suo stato patologico, nonché all'esigenza di reagire alla truffa subita.

Sul punto la motivazione della Corte territoriale è in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604) in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe, ex art. 116 cod. pen., può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali, del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto



criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Nella specie, invece, rispetto all'evoluzione della condotta con la quale la persona offesa era stata privata della libertà, la pronuncia impugnata indica entrambi i ricorrenti come diretti ed attivi compartecipi, fin dal momento iniziale, nonché presenti al viaggio con (omissis) in auto della (omissis), per essere condotto al cospetto di (omissis), ove questi si trovava agli arresti domiciliari. Ancora le pronunce di merito, convergenti sul punto, valorizzano la condotta successiva, posta in essere da entrambi, anche dopo aver lasciato la vettura, presso l'abitazione del compartecipe. Né una rivalutazione dei fatti, come prospettata, è consentita in sede di legittimità.

Peraltro, circa la valutazione dello stato di tossicodipendenza del (omissis), è corretta l'operata una distinzione tra l'alterazione della volontà ed eventualmente della capacità intellettuale, che si manifesta in un soggetto tossicodipendente in crisi di astinenza e che viene superata al termine della crisi stessa e la permanente compromissione delle facoltà psichiche, in conseguenza dell'intossicazione da sostanze stupefacenti, idonea ad incidere sulla imputabilità dell'agente.

E' appena il caso di osservare che corretta, esauriente ed immune da vizi di qualsiasi tipo appare la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui nega il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. al (omissis), individuato, nella gestione del sequestro della persona offesa, come il soggetto che ha espresso la massima violenza e peggiore forza coercitiva. Ciò non solo ai danni della vittima, direttamente, ma anche nei confronti della madre di questa, alla quale giunge a prospettare anche l'eventualità di far recapitare un orecchio del figlio.

2.10. Il decimo motivo nell'interesse della (omissis) è inammissibile.

Circa il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini del bilanciamento, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Inoltre il ricorso non si confronta

con la motivazione che, invece, espone che già il primo giudice ha concesso il beneficio di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. con giudizio di prevalenza.

Quanto alla misura della pena, rispetto agli elementi indicati dalla ricorrente, si osserva che il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, investendo il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, con ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena e sulla misura della stessa, dando risalto all'avvenuta offerta reale, ancorché reputata insufficiente, ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., accedendo, peraltro, alla richiesta di riduzione della misura della pena irrogata.

Con riferimento all'aumento di cui all'art. 81 cod. pen. si osserva che la censura, nell'incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuta nella sentenza impugnata, non risulta devoluta in grado di appello. Dunque lo stesso si appalesa inammissibile (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940).

In ogni caso si osserva che, nella giurisprudenza di legittimità coesistono due orientamenti. Un primo afferma che non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione, a condizione che la pena base sia congruamente motivata (Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Rv. 273385; Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Rv. 270361; Sez. 3, n. 44931 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 271787; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Rv. 268731; Sez. 2, n. 50699 del 04/10/2016, Rv. 268908). Un secondo indirizzo si attesta su conclusioni contrarie, affermando che il giudice deve fornire indicazione e motivazione, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, dep. 2018, Rv. 271830; Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Rv. 266885; Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Rv. 264101; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Rv. 258108). Inoltre osserva il Collegio, che è necessario che a fronte di impugnazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, il giudice dell'impugnazione non può sottrarsi all'obbligo di motivare sul punto, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è essenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante. Ciò sempre che venga illustrato (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). Orbene, il ricorso, pur lamentando la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena e, dunque, l'omessa motivazione sul punto, non prende specifica posizione sulle



considerazioni della Corte territoriale in ordine all'adeguatezza della pena applicata, limitandosi a dedurre puramente e semplicemente che risulta l'omessa motivazione, con una doglianza generica sull'entità della pena complessivamente irrogata e priva dell'allegazione dello specifico interesse alla quantificazione dei singoli aumenti (Sez. 3, n. 550 del 11/09/2019, dep. 2020, Pettè, Rv. 278279 che ha reputato, per un caso analogo inammissibile il ricorso per carenza di interesse).

2.11. L'undicesimo motivo della difesa ^(omissis) è inammissibile.

Si denuncia omessa motivazione sulle statuizioni civili che, invece, si rinviene a pag. 38 della sentenza impugnata, ove viene presa in esame, nel complesso, la modalità della condotta del reato di sequestro di persona, nonché la durata della privazione della libertà personale, frazione della condotta alla quale, senz'altro la stessa ^(omissis) ha preso parte, secondo la ricostruzione recepita dalle conformi sentenze di merito.

3. I residui motivi quinto, sesto, settimo, nono ed undicesimo del ricorso ^(omissis), sono inammissibili.

3.1. Il quinto motivo è del tutto assertivo e non si confronta, specificamente, con la motivazione esauriente dei giudici di merito circa la sussistenza del reato di lesioni personali ascritto al ricorrente, così da risultare generico. Le due motivazioni sul punto, invero, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, esauriente e non manifestamente illogico (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722),

3.2. Il sesto motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e teso ad una rilettura dei dati probatori che si assumono travisati, non consentita in sede di legittimità.

Del resto non si precisa la ragione per la quale la titolarità di terzi della vettura nella quale è stato reperito il coltello portato dal ricorrente ed a bordo della quale questi si trovava, mentre accompagnava ^(omissis) all'appuntamento fissato con la madre, debba essere considerato elemento decisivo, ai fini di una pronuncia più favorevole. In ogni caso rispetto al dato probatorio che si indica come travisato, in sostanza, se ne invoca un'alternativa lettura, non consentita a questa Corte.

3.3. Il settimo motivo è manifestamente infondato.

Lineare e corretta è la motivazione circa le condizioni di ^(omissis), sul tipo di intossicazione da sostanze stupefacenti accertata e sull'incidenza di questa sull'imputabilità. Si tratta, secondo il ragionamento non manifestamente illogico della Corte territoriale, di tossicodipendenza acuta, con carattere di reversibilità,

accompagnata dall'assenza di ricoveri successivi al suo arresto e dalla mancanza di precedenti psichiatrici sanzionati in sede giudiziaria.

Manifestamente infondate si appalesano le censure avanzate in merito alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 89 cod. pen. Infatti la corretta qualificazione dello stato in cui versava l'imputato (definito tossicodipendente "acuto", con carattere di reversibilità, anche se in stato di cd. *craving*, cioè in fase acuta ma non tale da inserirsi in un quadro di disgregazione o alterazione permanente dei canali di percezione della realtà) esclude inevitabilmente la configurabilità di un difetto di imputabilità anche solo scemata; né sul punto era necessario che la Corte territoriale affrontasse espressamente le obiezioni difensive, di per sé incompatibili con la soluzione fondatamente adottata.

3.4. Il nono motivo è inammissibile.

La Corte territoriale esclude che risulti che l'offerta, comunque reputata insufficiente a coprire tutte le voci di danno, sia stata effettivamente accettata dalla persona offesa dal reato. Sul punto si osserva che la motivazione è esauriente e non manifestamente illogica. Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247121).

3.5. L'undicesimo motivo è inammissibile.

Si tratta di censura genericamente formulata e che, comunque, evidenzia un dato (le condizioni di salute di ^(omissis) accertate in modo carente, trascurando l'esito delle indagini difensive) tenuto presente, nel complesso della motivazione, dai giudici di secondo grado, anche per modulare in *melius* il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato.

Circa l'assenza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento ex art. 81 cod. pen. si richiamano integralmente le argomentazioni di cui al par. 2.10. per la concorrente ^(omissis), estensibili al ricorrente che propone le medesime argomentazioni.

4. Il ricorso proposto da ^(omissis) è infondato.

Il Collegio aderisce al costante insegnamento di questa Corte di legittimità, che va senz'altro ribadito, secondo cui, per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 5 cod. pen. non è sufficiente che la condotta della persona offesa si inserisca nella serie causale determinativa dell'evento ai sensi dell'art. 41 cod. pen. E' altresì necessario, all'uopo, che detta condotta sia collegata a quella del colpevole, anche sul piano della causalità psicologica, oltre che su quello della

causalità materiale, nel senso che l'offeso deve avere voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo del reato, dovendo la volontà della persona offesa convergere verso lo stesso accadimento che la sua condotta concorre a determinare (Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Rv. 252265; Sez. 1, n. 13764 del 11/03/2008, Rv. 239798; Sez. 5, n. 7570 del 22/04/1999, Rv. 213639; Sez. 1, n. 9352 del 09/05/1994, La Vergata, Rv. 199834). Immune da censure di ogni tipo è, dunque, la motivazione della pronuncia impugnata, in linea con il più recente orientamento espresso in senso conforme a quello cui il Collegio aderisce (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945). Tanto facendo corretto riferimento, ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola, alla sussistenza del fatto doloso della persona offesa ed al rinvio, per la definizione della nozione di dolo, al precedente art. 43 cod. pen., così presupponendo che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione, attiva o passiva, al fatto delittuoso dell'agente.

Peraltro la critica mossa non è centrata rispetto al caso al vaglio. Nella specie, infatti, la condotta della vittima non ha rappresentato "concausa efficiente" del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, non risultando non solo la piena adesione dolosa, dal punto di vista della causalità psicologica, nel senso delineato, al piano messo a segno dagli autori del reato di sequestro di persona. Non risulta, invero, nemmeno integrato l'elemento materiale dell'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento. Va considerato, infatti, che la condotta sottolineata nel ricorso (attività di intermediazione assicurata da ^(omissis) per l'acquisto di una partita di *hashish* poi non pagata dall'acquirente) non si è inserita nella medesima serie causale rispetto al successivo reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma si è posta come antecedente di questo, in rapporto di mera occasionalità (cfr. Sez. 1, n. 29938 del 14/07/2010, Meneghetti, Rv. 248021 che ha escluso l'attenuante in un caso in cui le condotte, di vittima ed aggressori, non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, ma si ponevano in rapporto di occasionalità).

5. I ricorsi proposti nell'interesse di ^(omissis) sono fondati limitatamente al primo motivo, inerente il capo B. Nel resto sono infondati.

5.1. Quanto al ricorso a firma dell'avv. ^(omissis), è fondato il primo motivo, così come è fondato il primo motivo del ricorso dell'avv. ^(omissis), nella parte in cui deduce vizio di motivazione.

5.1.1. Del tutto assente è, invero, la motivazione relativa alle censure formulate, sul punto relativo al reato ascritto all'imputato al capo B), rispetto al quale la Corte territoriale ha ritenuto essere intervenuta l'irrevocabilità della

sentenza di primo grado, in quanto considerato, erroneamente, non investito da motivi di gravame. Tanto a fronte di motivo di appello espressamente formulato (cfr. pag. 4 dei motivi di appello redatti dal difensore, avv. (omissis)), nonché di un passaggio nei motivi nuovi, relativo, del pari, anche a detto capo di imputazione, censure cui la Corte d'assise d'appello non ha risposto, nemmeno per rilevarne l'eventuale infondatezza.

E' noto che il mancato esame di un motivo di appello non può importare la nullità della sentenza quando il motivo non esaminato non sarebbe stato *in astratto* suscettibile di accoglimento. In tal caso l'omessa motivazione non arrecherebbe alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi, di questione di diritto, all'omissione potrebbe porre rimedio la stessa Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (*ex multis*, Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980). Sennonché la giurisprudenza di questa Corte ha escluso il vizio di motivazione solo nel caso in cui l'omesso esame attenga ad un motivo di gravame manifestamente infondato o inammissibile. Diverso è il caso, come quello al vaglio, in cui il motivo ignorato è, espressamente, considerato inesistente, aggiungendo la pronuncia di esecutività, su un punto della decisione, nonostante sia stato investito da motivo di gravame. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al mancato esame delle censure relative al capo B e quanto alla pronunciata irrevocabilità della sentenza di primo grado per tale imputazione, con rinvio per nuovo esame limitato al capo B.

5.1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Corretta è la valutazione operata dalla Corte territoriale circa l'attendibilità di (omissis) richiamando i numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, segnalati anche dalla sentenza di primo grado (dichiarazioni di (omissis), della madre della persona offesa, certificazione sanitaria del Pronto soccorso dell'Ospedale di (omissis), gli esiti del sequestro di sostanza stupefacente e strumenti di confezionamento, nonché del tondino di ferro con il quale la vittima aveva raccontato di essere stata percossa dal ricorrente, oltre alle informative di polizia giudiziaria e l'esame delle conversazioni via wapp intervenute con la madre della parte lesa, proprio dall'abitazione dell'imputato).

In tema di valutazione della prova dichiarativa, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto, insindacabilmente, ai giudici di



merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Anche l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

In ogni caso, quanto alla valutazione delle dichiarazioni del ^(omissis), si osserva che, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, la diversa qualificazione del dichiarante non risulta censurata con il gravame. Peraltro sono indicati, nelle pronunce di merito, numerosi riscontri alle affermazioni della persona offesa, sicché al contenuto delle sue dichiarazioni, sono aggiunti specifici, reiterati e univoci elementi di conferma, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

5.1.3. Il terzo motivo è infondato.

La Corte d'Assise d'Appello ha correttamente qualificato il reato di cui al capo A), ai sensi dell'art. 630 cod. pen. e ha ritenuto il concorso del ^(omissis) in base a motivazione logica ed immune da censure di qualsiasi tipo.

Secondo la Corte territoriale, lo sviluppo della vicenda, nella direzione della consapevole privazione della libertà personale della persona offesa, non è dovuto ad un'iniziativa estemporanea di ^(omissis) ^(omissis) e ^(omissis), alla quale ^(omissis) sarebbe rimasto estraneo. Le sentenze di merito, invece, indicano con motivazione logica e esauriente, proprio nell'abitazione del ricorrente, ove questi era ristretto agli arresti domiciliari (e dove sarà rinvenuto e sequestrato *hashish*, oltre a strumenti per il confezionamento della sostanza), il fulcro dell'intera operazione di acquisto e trasferimento dello stupefacente. Sarà, infatti, lo stesso ^(omissis) a condurre ^(omissis) presso l'abitazione di ^(omissis), al momento iniziale degli accordi per la transazione, luogo dal quale muoverà la sua compagna ^(omissis), recando con sé lo stupefacente da consegnare all'acquirente. Ancora presso l'abitazione di ^(omissis) ed alla sua presenza, verrà condotta la persona offesa (dopo essere stato, il predetto ^(omissis), tempestivamente avvisato, telefonicamente, durante il tragitto). A transazione fallita, presso lo stesso luogo, il ricorrente parteciperà, in prima persona, al pestaggio della vittima con calci e pugni e partiranno le telefonate alla madre dell'ostaggio, con le minacce finalizzate a costringerla a pagare la somma richiesta per il rilascio.



Evidente è, dunque, secondo la ricostruzione coerente dei giudici di merito, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, consistito in un positivo comportamento del soggetto, espressione della volontà di ottenere, per la liberazione, un prezzo rappresentato da un ingiusto vantaggio patrimoniale. Ogni diversa, alternativa, ricostruzione implicherebbe, del resto, un riesame di fonti di prova non consentito in sede di legittimità. In ogni caso la censura ricalca il corrispondente motivo di appello, anche in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 378 cod. pen., cui la Corte territoriale ha risposto seppure con motivazione succinta, in modo esauriente.


La diversa, alternativa, prospettazione che vuole ravvisare nella condotta posta in essere una mera connivenza non punibile, in considerazione delle particolari circostanze del fatto (per essere stato il sequestro 'lampo') rende il motivo perplesso o alternativo, dunque, sotto tale aspetto non specifico. Invero, la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi non specifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535).

5.1.4. Il quarto motivo è infondato.

Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. per l'assolvimento dell'obbligo della motivazione in proposito, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato. E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). In relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., si osserva che il motivo è meramente reiterativo di quello di appello e, dunque, a fronte di specifica motivazione offerta dalla sentenza impugnata, non è ammissibile.

5.2. Quanto al ricorso a firma dell'avv. (omissis) il primo motivo è fondato, nei limiti sopra delineati.

5.2.1. Con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, è appena il caso di osservare, comunque, che in alcuna parte il pronunciato difetto assoluto di motivazione, che ha determinato il parziale annullamento con rinvio,



limitatamente al capo B dell'imputazione, inficia la linearità della motivazione offerta dalla Corte territoriale, nel suo complesso e rispetto agli altri capi di imputazione ascritti al ricorrente, in quanto caratterizzata da correttezza argomentativa, coerenza e logicità, anche rispetto alla ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, puntualmente ed ampiamente confutata.


5.2.2. Il secondo motivo è infondato.

Le dichiarazioni di ^(omissis) utilizzate per la decisione, sono state definitivamente acquisite nel corso dell'incidente probatorio, ove questi è stato escusso nelle forme di cui all'articolo 197-bis del cod. proc. pen. La censura, peraltro, è dedotta senza specificità, posto che le originarie dichiarazioni rese nelle indagini preliminari senza la somministrazione degli avvisi di cui agli artt. 63 e sgg. cod. proc. pen., utilizzate per le contestazioni nel corso dell'incidente probatorio, sono genericamente indicate nel ricorso, senza la precisazione di quale verbale risulti inficiato dal vizio lamentato. In ogni caso, si osserva che l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., consente alla polizia giudiziaria di ricevere le dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore, senza gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen., ove questi abbia scelto di renderle spontaneamente ed il regime di inutilizzabilità, *contra se*, delle stesse è limitato al dibattimento non a riti a prova contratta, come quello scelto dalle parti nel caso al vaglio (Sez.1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 279125; Sez. 2, n. 26246 del 29/05/2017, Rv. 271148).

Quanto al contenuto del narrato del ^(omissis), che la difesa sollecita una rilettura di dati probatori (conversazioni telefoniche, l'analisi dei tabulati, referto medico del Pronto Soccorso) non consentita in sede di legittimità, a fronte di motivazione esauriente e non manifestamente illogica che valuta, compiutamente dette fonti di prova, unitamente al complesso degli elementi a carico, alcuni dei quali peraltro non presi in alcuna considerazione dalle censure formulate.

5.2.3. Il terzo motivo è infondato.

Si prospetta una ricostruzione alternativa circa la partecipazione del ricorrente al complesso dell'azione che precede il sequestro di persona, rispetto a quella conformemente descritta dai giudici di merito, non consentita a questa Corte. Inoltre l'interesse, mostrato anche da ^(omissis) al buon fine dell'operazione di compravendita dello stupefacente cui aveva dato corso come intermediario, conducendo ^(omissis) proprio al cospetto di ^(omissis) per concordare l'acquisto, non è descritto dai giudici di merito in modo contraddittorio o illogico, rispetto al ruolo assegnato al ^(omissis). Del resto, il diretto coinvolgimento di quest'ultimo nell'operazione, nonché l'interesse a recuperare il danaro è spiegato nella sentenza impugnata, in modo lineare e coerente, senza attenersi solo al



racconto, pur reiterato anche nel corso dell'incidente probatorio, della parte lesa ma indicando specifici riscontri, acquisiti, tra l'altro, anche a seguito di sequestro presso l'abitazione del_ (omissis)_. Circa la qualificazione giuridica del reato sub A, si richiamano gli argomenti spesi sub 5.1.3.

5.2.4. Il quarto motivo è infondato.

Con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. si richiamano le argomentazioni di cui al punto 5.1.4. In relazione alla misura della pena, si osserva che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez.2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Peraltro nella specie, le ragioni dell'entità del trattamento sanzionatorio sono ben giustificate dalla sentenza impugnata, non solo dal ruolo assunto dal ricorrente, ma anche da altri elementi (quali i precedenti specifici); sicché la critica relativa alla disparità di trattamento con i concorrenti nel reato appare del tutto destituita di fondamento.

6. Segue la condanna di_ (omissis) e (omissis) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, tenuto conto dei profili di colpa relativi all'inammissibilità dell'impugnazione, in considerazione dei motivi devoluti (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). (omissis) va condannata alle spese processuali.

6.1. Va pronunciato l'annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma, con riferimento al reato ascritto a (omissis) al capo B, per nuovo esame limitato a tale punto della sentenza di secondo grado. Segue, stante l'infondatezza dei residui motivi di ricorso, l'irrevocabilità della sentenza impugnata, in relazione ai capi A e C contestati a (omissis), ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

6.2. Tutti gli imputati ricorrenti dovranno corrispondere le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità. Si tratta di condanna generica dovendo essere rimessa al giudice penale che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile la liquidazione delle spese, secondo il principio di diritto affermato da questa Corte, trattandosi di parte civile ammessa al patrocinio a favore dello Stato. Le Sezioni Unite chiamate recentemente a pronunciarsi, in proposito, hanno, infatti, affermato che *giudizio di legittimità*

spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002" (Sez. U., ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).

6.3. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196, in considerazione della minore età della persona offesa all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riguardo a (omissis) limitatamente al capo B) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'assise d'Appello di Roma. Dichiarata ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. l'irrevocabilità della sentenza nei confronti di (omissis) con riguardo ai capi A) e C). Rigetta il ricorso di (omissis) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiarata inammissibili i ricorsi di (omissis) e (omissis) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rimettendo la liquidazione in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 110 comma 3 d.p.r. 115 del 2002, al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto disposto di ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso, il 2/09/2020

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
5 OTT 2020
oggi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

